

Premesso che:

. il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

. che la L.R. 16/2004 delega alle Province il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile esistenti sul territorio provinciale sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 4 comma 11 e limitatamente agli eventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b. della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 727/2005 del 12-10-2005, con la quale viene preso atto che la Provincia di Milano intende avvalersi del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Milano operanti sul territorio provinciale, di seguito denominato CCV-MI, al fine di garantire che le citate organizzazioni svolgano una efficace attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Dato atto che è emersa la necessità di provvedere ad un aggiornamento dello strumento e alla conseguente modifica dell'articolato al fine di dare coerenza con le mutate esigenze del volontariato e della Istituzione;

Considerata la seguente relazione:

L'evoluzione normativa e le mutate esigenze delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alla luce dell'esperienza già avviata con il vigente regolamento, hanno condotto alla realizzazione di un percorso condiviso, Provincia-CCV-MI, che consentisse di formulare una nuova regolamentazione più in linea con la realtà attuale di quanti nel territorio dell'Ente sono attivi in quest'ambito.

Appare evidente come sia necessario dotare il Coordinamento degli oltre tremila volontari attivi in Provincia, di strumenti snelli, regole certe ed adeguate alle esigenze di funzionamento e di trasparenza quali oggi l'organizzazione del volontariato si attende.

I volontari infatti sono una risorsa che ha bisogno di termini di funzionamento coerenti con la complessità dell'ambito in cui operano.

Le esigenze di operatività, dettate in via principale dalle dimensioni organizzative e secondariamente dalle diverse realtà operative, hanno fatto maturare nell'ultimo anno la decisione di poter/voler modificare la formulazione del regolamento approvato nel 2008, utile e coerente con la contingenza ma oggi ritenuta inadeguata.

La condivisione dei contenuti e l'alto grado di partecipazione, hanno contribuito alla costruzione di uno strumento attuale, fatto proprio da quanti, espressione di tutte le Organizzazioni della Provincia di Milano hanno contribuito alla elaborazione di uno strumento congruente alle odierne realtà.

Appare del tutto evidente come la scelta dello strumento, quale quello regolamentare, sia stata dettata in primo luogo dall'esigenza di garantire i volontari nella loro interezza e nelle diverse dimensioni e, inoltre dal fine di dare trasparenza all'agire di un organismo quale il CCV-MI, vero snodo organizzativo connessione tra l'Ente e la collettività dei volontari di Protezione Civile e la Provincia di Milano.

Già con la deliberazione di Giunta Provinciale n 727/2005 del 12 ottobre 2005, Provincia di Milano ha ritenuto di avvalersi e relazionarsi con un Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio della Provincia stessa.

Nel documento oggi in esame, pur mantenendo l'impostazione e l'impianto del precedente vigente strumento sono state introdotte alcune sostanziali innovazioni che rendessero più stretti i vincoli tra gli attori del rapporto, garantendo la giusta evidenza al ruolo concretamente agito in questi anni dai volontari e nel contempo riaffermando il ruolo di Provincia di Milano.

Nel sottolineare il decisivo apporto del CCV-MI nella promozione e valorizzazione del volontariato nel suo rapporto di collaborazione con Pr delle organizzazioni e dei volontari è stato inserito il concetto che la trasparenza amministrativa passa anche attraverso protocolli e procedure che inquadrino correttamente i rapporti e i ruoli agiti dai singoli soggetti.

La possibilità di poter disporre anche di una documentazione in ordine alle voci di spesa annuali costituisce elemento, come già espresso, di forte trasparenza, descrittivo delle attività svolte, delle dimensioni anche economiche dell'impegno e della portata di quanto realizzato nel corso di un anno.

E' stata inoltre definita in maniera più aderente alle esigenze di continuità amministrativa la durata del mandato del CCV-MI con il duplice scopo di non sovrapporre, da un lato momenti elettorali di rilevanza diversa e, dall'altro di dare continuità e regolarità gestionale alla luce di Expo 2015.

Appare del tutto evidente come, in un contesto in continua evoluzione anche normativa quale quello del volontariato, lo strumento del regolamento possa apparire la formale cristallizzazione di una realtà abbastanza fluida e magmatica. In realtà, obiettivo principale degli estensori e dei partecipanti a questo sforzo è stato sempre quello di dotare di uno strumento snello e efficace gli operatori, nella coscienza condivisa della non definitività di tale documento che potrà essere in ogni momento adeguato in caso di necessità.

Nell'esame dell'articolato emergono, come sopra accennato, elementi di continuità rispetto a quanto ad oggi in vigore ed aspetti innovativi finalizzati al migliore funzionamento degli organismi.

In particolare:

- **art. 1** Viene inserito ed evidenziato il ruolo di rappresentanza del CCV-Mi rispetto a tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile sezione provinciale di Milano.
- Viene altresì ribadito e sottolineato il ruolo operativo di tale comitato nell'ambito delle attività svolte dalle strutture provinciali e sancito il ruolo di rappresentanza agito dal presidente dello stesso, democraticamente eletto dai membri dell'esecutivo.
- Nel sottolineare la stretta relazione intercorrente tra l'organismo e l'Ente, il regolamento intende sottolineare gli elementi di fattiva collaborazione per la crescita della risorsa volontariato, così come più volte ribadito dalla normativa statale e regionale in materia, vincolando nel contempo tutti i volontari e gli organismi iscritti al rispetto dell'atto in esame.
- **art. 2** organi del comitato di coordinamento sono:
 - **l'assemblea:** momento di raccordo dell'associazionismo finalizzato anche alla individuazione ed elezione dei membri dell'**Esecutivo**, e cioè di quanti, democraticamente eletti coordinano e definiscono le linee guida dell'azione delle organizzazioni in stretta correlazione e sinergia con la Provincia. Viene meno la originaria divisione e ripartizione dei posti attribuibili all'interno dell'esecutivo, al fine di dare maggiore trasparenza e reale corrispondenza alle effettive dimensioni dei rapporti in essere tra quanti risultano iscritti alla sezione provinciale dell'Albo.
 - **L'Esecutivo**, elegge e nomina al suo interno Presidente, Vice Presidente e Segretario dell'esecutivo. Tali cariche sono valide anche per il Comitato.

- Art. 3** L'Assemblea del CCV-MI si riunisce in assemblea ordinaria di norma due volte l'anno, come nel precedente Regolamento. Partecipano i delegati nominati dal legale rappresentante (Sindaco o Presidente) delle organizzazioni di volontariato.
- Al fine di dare maggiore snellezza alle procedure e diminuire i rischi di impasse generati da quorum troppo elevati è stato introdotto, per la validità dell'Assemblea un limite di presenza più basso: dai due terzi degli aventi diritto alla maggioranza assoluta degli stessi.
 - **Art. 4** L'esecutivo del CCV-MI validamente eletto rappresenta e tutela le organizzazioni presenti nell'Albo, assicurando ogni collaborazione con l'Ente e coordinando su indicazione e direzione del Dirigente l'operatività in ambiti di emergenza.
 - **Art. 5** Le elezioni sono indette entro 60 giorni dalla scadenza del mandato. La commissione, coordinata dal dirigente del settore verifica l'idoneità delle candidature alla luce di tutte le prescrizioni e i requisiti indicati nel regolamento. In particolare l'impedimento connesso al ruolo ricoperto dai dipendenti comunali, viene ricollegato ad una emananda circolare predisposta da Regione Lombardia in materia.
 - Anche in materia di funzionamento dell'esecutivo viene determinato un quorum sia per l'elezione di Presidente, vice Presidente e Segretario sia per il normale andamento dell'organismo.
 - **Art. 6** Alla luce dell'apporto del CCV-MI Provincia di Milano formalizza e stabilisce una serie di attribuzioni per il funzionamento dello stesso, pari a quanto già in essere, esplicitando, per trasparenza il contenuto e i limiti di quanto potrà essere accordato.
 - **Art. 7** La necessità di definire ambiti e procedure operative d'azione e di intervento, al fine di esplicitare doveri e poteri appare essere un passaggio irrinunciabile per l'Ente, onde consentire una effettiva ed efficace collaborazione specie in ambiti operativi di emergenza.
 - Anche la presentazione di una pianificazione economica preventiva e di un successivo consuntivo di gestione costituiranno elementi di ulteriore trasparenza.
 - **Art. 8** come da vigente normativa regionale, è prevista la facoltà di applicare eventuali sanzioni disciplinari secondo criteri e modalità previsti dalle indicate leggi. Tale previsione costituisce elemento di ulteriore rigore e trasparenza rispetto all'agire di un organismo così rilevante per Provincia di Milano.
 - **Art. 9** viene prorogata la scadenza del mandato dell'attuale esecutivo in ragione dei tempi collegati anche alle evenienze di Expo 2015;
 - **Art. 10** viene previsto un rinvio alle norme di codice civile e alle normative vigenti per quanto non previsto dal presente Regolamento ed ulteriormente viene demandato ad ulteriori protocolli, convenzioni, atti dirigenziali il compito di definire i rapporti Provincia-CCV-MI e i profili dell'operatività del volontariato, quelli organizzativi e di funzionamento degli organi del CCV-MI;

Tutto ciò premesso si sottopone al Consiglio Provinciale, trattandosi di materia consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", l'approvazione del Regolamento del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Milano.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2008 atti 42407/16.8/2008/1 del 13 marzo 2008 è stato approvato il regolamento della CCV-MI:

Rilevato che, nel corso di successivi incontri con l'Assessore alla partita é emersa l'esigenza di modificare il regolamento di cui sopra, al fine di dare continuità ed efficacia all'azione del Comitato garantendo nel contempo gli opportuni controlli e le garanzie di legittimità nell'azione.

Vista la sopra esposta relazione della Giunta Provinciale;

Visto l'allegato schema di Regolamento del Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Provincia di Milano, costituito da 10 articoli, facente parte integrante del presente provvedimento;

Richiamati l'art. 42, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che definisce le Competenze del Consiglio Provinciale in materia di costituzione e funzionamento di organismi di decentramento e partecipazione;

Ritenuto di

. abrogare il vigente Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2008 atti 42407/16.8/2008/1 del 13 marzo 2008;

. approvare conseguentemente l'allegato "Regolamento del CCV-MI" dando alla presente deliberazione immediata eseguibilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Direttore del Settore Protezione Civile e G.E.V. in data 10 novembre 2010;

Acquisito il visto del Direttore Settore Sicurezza Integrata espresso in data 10 novembre 2010 ai sensi e per gli effetti del "Regolamento per gli uffici e servizi" attualmente in vigore;

Preso atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e pertanto, come da visto del 11 novembre 2010 degli uffici finanziari, non necessita del parere di regolarità contabile da parte del Direttore Centrale Politiche Finanziarie e di Bilancio;

Visto il parere espresso in data 10 marzo 2011 sugli emendamenti approvati alla proposta di deliberazione iscritta al punto 59/2010 dell'ordine del giorno del Consiglio provinciale;

DELIBERA

1. di abrogare il vigente Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2008 atti 42407/16.8/2008/1 del 13 marzo 2008;

2. di approvare il "Regolamento del CCV-MI" costituito da 10 articoli e facente parte integrante del presente provvedimento;

3. di demandare al Direttore interessato l'emanazione dei successivi e conseguenti atti.

IL RELATORE: nome Stefano Bolognini data 10 novembre 2010 firma



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

Nome Giorgio Grandesso

data 10 novembre 2010 firma



IL DIRETTORE

nome

data firma

VISTO DEL DIRETTORE CENTRALE/GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Riccardo Perini

data 10 novembre 2010 firma



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Non dovuto

**IL DIRETTORE CENTRALE
POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO**

nome VITTORIO BOCALINI data 11.11.2010 firma



servizio

27 FEB. 2011

Visto il parere espresso in data dalla 1^a-6^a Commissione consiliare.



Il Responsabile del
Servizio Supporto alle Commissioni consiliari

Pareri espressi - ai sensi dell'art. 49, d.lgs 267/2000 - su emendamenti di
.....~~Consiglio~~.....~~CAPI~~.....~~BECCAROLI~~.....~~BRACCINI~~.....~~LECCAROLI~~.....~~SAVIGNO~~.....~~FERRARI~~.....~~TODINI~~.....
approvati nell'adunanza consiliare del ...10...MARZO...2011...alla proposta di
deliberazione iscritta al punto n. 59.120.10.....dell'ordine del giorno del Consiglio provinciale.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

SUGLI EMENDAMENTI APPROVATI

IL DIRETTORE

nome RICCARDO PERIN.

data 10.03.2011 firma



IL DIRETTORE

nome

data

firma

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MILANO

Art. 1 - Istituzione del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano

1. È istituito, come organismo istituzionale di rappresentanza delle organizzazioni e strumento operativo delle strutture provinciali di protezione civile, il Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Milano, e delle sue componenti volontaristiche, di seguito indicato con l'acronimo "CCV-MI", ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'art. 6 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, della Legge regionale 22 maggio 2004, n.16 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 727/2005 del 12 ottobre 2005.
2. Il CCV-MI è composto esclusivamente dalle Organizzazioni (Gruppi Comunali, Intercomunali ed Associazioni) di Volontariato di Protezione Civile, operanti nel territorio della Provincia di Milano e regolarmente iscritte alla sezione provinciale di Milano dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile di seguito chiamato "Sezione provinciale dell'Albo".
3. Il CCV-MI, è rappresentato nei diversi organismi e presso le istituzioni dal Presidente del CCV-MI stesso.
4. Il CCV-MI per il tramite dei suoi organi si rende promotore e garante di rapporti di fattiva collaborazione nei confronti della Provincia di Milano per la valorizzazione e crescita del patrimonio di risorse umane, tecniche e professionali espresse dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Sezione provinciale dell'Albo. L'organismo istituzionale anche per il tramite delle organizzazioni che lo compongono, opererà in piena collaborazione e sinergia con il Settore Protezione Civile della Provincia di Milano (di seguito chiamato Settore competente in materia di Protezione Civile) sia nelle attività ordinarie sia in Emergenza.
5. L'iscrizione delle Organizzazioni alla Sezione provinciale dell'Albo obbliga all'accettazione ed all'osservanza del presente regolamento in ogni sua parte; le organizzazioni conseguentemente sono tenute al rispetto delle direttive adottate dall'Esecutivo del CCV-MI stesso, di seguito denominato Esecutivo.

Art. 2 - Organi del CCV-MI

Sono organi del CCV-MI l'Assemblea, l'Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, questi ultimi eletti dall'Esecutivo del CCV-MI. Il Presidente dell'Esecutivo del CCV-MI è anche Presidente del CCV-MI, il Vice Presidente dell'Esecutivo è anche Vice Presidente del CCV-MI, il Segretario dell'Esecutivo è anche Segretario del CCV-MI.

Il funzionamento dei predetti organi e del CCV-MI è regolato con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Protezione Civile della Provincia di Milano (di seguito chiamato Settore Provinciale) e proposto dall'Esecutivo del CCV-MI.

Art. 3 - Assemblea del CCV-MI

1. L'Assemblea del CCV-MI è l'espressione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e delle sue componenti volontaristiche iscritte alla Sezione provinciale dell'Albo.
2. Il CCV-MI, convocato dal suo Presidente, si riunisce in assemblea ordinaria di norma due volte l'anno. L'Assemblea è composta dai Delegati Effettivi (o dal delegato Supplente, cioè dal sostituto indicato nella scheda di delega), di seguito nominati Delegati, nominati dal Legale Rappresentante (Sindaco o Presidente) delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Sezione provinciale dell'Albo e scelto tra i volontari iscritti nell'organizzazione di volontariato; a queste assemblee può partecipare un rappresentante del Settore Provinciale.
3. Il Presidente, su richiesta dell'Esecutivo o di almeno un terzo dei Delegati delle organizzazioni, ha l'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
4. E' valida l'Assemblea in sede di 1^ convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, e, in 2^ convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Le votazioni sono ritenute valide se assunte a maggioranza assoluta dei votanti presenti.
6. Non sono ammesse deleghe in rappresentanza di altre Organizzazioni della Sezione provinciale dell'Albo.

Art. 4 - Esecutivo del CCV-MI

L'Esecutivo, nel rispetto della vigente normativa, rappresenta e tutela gli interessi delle Organizzazioni della Sezione provinciale dell'Albo e delle sue componenti volontaristiche.

In particolare l'Esecutivo:

1. promuove, valorizza e qualifica l'attività del Volontariato di Protezione Civile;
2. incrementa i rapporti di collaborazione fra le componenti del Volontariato di protezione Civile, fra queste e gli Enti territoriali, in particolare la Provincia di Milano, concorrendo tra l'altro alla costruzione dei piani di formazione;
3. promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo dell'associazionismo con finalità di Protezione Civile collaborando anche con realtà a livello nazionale e regionale;
4. al fine della predisposizione dei piani di Protezione Civile, può concorrere ad evidenziare i principali rischi sul proprio territorio collaborando nella definizione delle esigenze e nella costruzione della pianificazione;
5. assicura la propria collaborazione alle iniziative ed alle attività disposte del Settore Provinciale in materia di Protezione Civile coordinando le Organizzazioni della Sezione provinciale dell'Albo;

6. coordina gli interventi, previa richiesta del Dirigente del Settore Provinciale ed in base a specifici protocolli operativi, delle Organizzazioni della Sezione provinciale dell'Albo e delle sue componenti volontaristiche nelle operazioni di soccorso e superamento dell'emergenza, cooperando altresì nella gestione e nel coordinamento della colonna mobile provinciale;
7. collabora alla costruzione di un sistema di reperibilità di volontari con specifiche competenze e professionalità nell'ambito degli organi che compongono il CCV-MI e delle sue componenti volontaristiche.

Art. 5 - Modalità di elezione, requisiti dei candidati, composizione e funzionamento dell'Esecutivo del CCV-MI

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'Esecutivo in carica, lo stesso Esecutivo indice le elezioni e il Dirigente del Settore Provinciale nomina la Commissione Elettorale di cui è presidente di diritto.
2. La Commissione Elettorale, è presieduta dal Dirigente del Settore Provinciale o da Funzionario Delegato, e composta da tre Delegati Effettivi che non si candidano, avvalendosi, solo per il supporto tecnico logistico, della Segreteria CCV-MI uscente.
3. In caso di mancata convocazione il Dirigente del Settore Provinciale, sentito il Presidente del CCV-MI, potrà autonomamente indire le elezioni per un nuovo Esecutivo.
4. I Delegati aventi diritto al voto e a candidarsi alle cariche dell'Esecutivo appartengono alle organizzazioni regolarmente iscritte alla Sezione provinciale dell'Albo almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni e che risultano essere regolarmente presenti nella Sezione provinciale dell'Albo al momento dell'assemblea.
5. Le candidature, redatte su apposita scheda, devono essere presentate entro quaranta giorni dalle elezioni. La Commissione Elettorale verifica -entro trenta giorni dalla data delle votazioni- i requisiti dei candidati; la stessa comunica entro venti giorni ai Delegati interessati l'eventuale esclusione. Questi possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro quindici giorni dalla data delle votazioni.
6. La lista unica di tutti i Delegati candidati sarà pubblicata sul sito internet ufficiale della Protezione Civile del Settore Provinciale e del CCV-MI almeno dieci giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione dell'Esecutivo.
7. Le Organizzazioni possono proporre un candidato che sia un Delegato Effettivo avente lo status di volontario operativo nell'organizzazione che rappresenta.
8. E' vietata la candidatura per l'elezione nell'Esecutivo e la permanenza all'interno dello stesso di:
 - delegati di organizzazioni prive del decreto di operatività 60 gg. prima dell'assemblea per le elezioni;
 - volontari operativi che siano iscritti in un' organizzazione della Sezione provinciale dell'Albo diversa da quella che rappresentano nel CCV-MI.

9. Il voto è segreto, non possono essere espresse più di tre preferenze. Saranno eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze si procederà immediatamente al ballottaggio dopo aver resa pubblica la graduatoria provvisoria.
10. Il voto si ritiene valido se risulta espresso da almeno 3/4 dei presenti all'Assemblea.
11. L'esecutivo è composto da un numero minimo di 11 delegati delle organizzazioni della Sezione provinciale dell'Albo, incrementabile, in misura proporzionale al numero di organizzazioni iscritte alla sezione provinciale in data di indizione delle elezioni, in ragione di un delegato ogni dieci organizzazioni, fino ad un massimo di quindici delegati.
12. Al posto a vario titolo vacante, all'interno dell'esecutivo, accede il primo dei candidati non eletti in possesso di requisiti.
13. All'interno dell'Esecutivo viene garantita una quota minima di rappresentanza sia delle Associazioni che dei Gruppi comunali/intercomunali, in misura pari a tre delegati per ciascuna delle predette due componenti della Sezione provinciale dell'Albo; qualora il numero dei delegati eleggibili risulti pari a 15, viene garantita una quota minima di rappresentanza delle due componenti pari a 4.
14. In caso di mancanza di candidati o di delegati eleggibili per una delle due componenti, non si applica quanto previsto al comma precedente.
15. Per la validità delle sedute dell'Esecutivo deve essere presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto; l'esecutivo viene convocato in prima seduta, entro dieci giorni dalla data delle votazioni, dal Dirigente del Settore Provinciale o da Funzionario delegato che la presiede; in tale seduta si procede all'elezione del Presidente, del vice presidente e del segretario di CCV-MI, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei presenti.
16. La carica di componente dell'esecutivo non è delegabile.
17. Le cariche di Presidente e Vice Presidente possono essere attribuite allo stesso soggetto per un massimo di due mandati consecutivi.
18. In caso di perdita dello status di "Delegato Effettivo" dell'Organizzazione di cui è rappresentante, oppure nel caso di dimissioni o allontanamento di uno dei Delegati dell'Esecutivo, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nella carica assoluta.
19. L'Esecutivo è convocato dal Presidente e si riunisce con cadenza mensile oppure su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.
20. In caso di mancato riscontro, i richiedenti procedono all'autoconvocazione dell'Esecutivo.
21. L'Esecutivo eletto dura in carica quattro anni.
22. Le decisioni assunte dall'Esecutivo devono essere integralmente e diligentemente attuate da tutti i componenti dello stesso. Comportamenti sleali, scorretti, attuazioni parziali ed eventuali elusioni da parte dei componenti, anche su segnalazione del Presidente, saranno oggetto di provvedimento da parte del Dirigente del Settore Provinciale.
23. Esigenze di temporaneo impedimento a partecipare alle attività dell'Esecutivo devono essere preventivamente portate a conoscenza del Presidente del CCV-MI. Il periodo di temporaneo impedimento non può superare i tre mesi rinnovabili una sola

volta; trascorso tale termine l'Esecutivo proporrà al Dirigente del Settore Provinciale l'eventuale sostituzione del Delegato.

Art. 6 - Rapporti della Provincia di Milano con il CCV-MI

La Provincia di Milano, in ragione delle funzioni svolte e dell'apporto fornito dal CCV-MI nell'ambito della Protezione Civile nel territorio provinciale, assicura, secondo le vigenti normative, supporto, materiali (mezzi, uniformi etc.), risorse anche economiche, accessi alle basi dati e mezzi di comunicazione propedeutici al raggiungimento degli scopi istituzionali prefissati. In particolare consente nelle forme e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. gli accessi alle banche dati necessari agli adempimenti di competenza e al perseguimento degli scopi condivisi con il Settore Provinciale.

Ai componenti dell'Esecutivo e ai collaboratori indicati dal Presidente del CCV-MI individuati con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale, fornisce idonea tutela assicurativa per responsabilità civile, infortuni e malattie connesse alla attività di protezione civile, nell'ambito degli incarichi svolti ovvero delle attività effettuate in nome e per conto della Provincia di Milano a seguito di specifico provvedimento del Dirigente del Settore provinciale.

Art.7 - Rapporti della Provincia di Milano con l'Esecutivo del CCV-MI

1. Il Settore Protezione Civile della Provincia di Milano, sentito l'Esecutivo, promuove e codifica procedure operative d'intervento e di attivazione alla luce anche della pianificazione vigente; definisce metodologie di gestione e di coordinamento fra gli Enti, le Strutture Operative, gli Organismi Istituzionali e le Organizzazioni stesse per sviluppare sinergie fra tutte le componenti del sistema di Protezione Civile.
2. L'Esecutivo presenta a Settembre di ogni anno, al Dirigente del Settore Provinciale, una pianificazione di tutte le risorse economiche necessarie per il funzionamento (un preventivo di gestione ordinaria per l'anno a seguire), che potrà essere inserita nelle previsioni di bilancio dello stesso Settore. Predisponde altresì un consuntivo della gestione entro il mese di Marzo dell'anno successivo, sottoposto a controllo da parte del competente Settore.
3. Nell'ambito delle risorse potranno essere individuate somme per la copertura assicurativa nelle attivazioni e nell'ambito delle attività esercitate in nome e per conto della Provincia di Milano.
4. L'Esecutivo del CCV-MI fornisce al Settore Provinciale copia di tutti verbali delle proprie riunioni entro trenta giorni al fine d'assicurare trasparenza, informazione e coordinamento sulle iniziative.

Art. 8 - Sanzioni

1. Il Dirigente del Settore provinciale competente propone alla Regione Lombardia, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni commesse dalle Organizzazioni che compongono il CCV-MI nonché dai volontari che ne fanno parte, nei casi previsti e con le modalità di cui all'art. 9 quater della Legge regionale 22 maggio 2004 n.16 nonché dell'art. 9 del Regolamento regionale 18 ottobre 2010 n. 9, anche su segnalazione circostanziata del Presidente del CCV-MI.
2. Le eventuali infrazioni commesse dai componenti dell'esecutivo del CCV-MI, per il ruolo da essi ricoperto anche con riguardo ai rapporti verso la Provincia di Milano, si considerano di particolare gravità e come tali segnalati per proporzionali sanzioni.

Art. 9 - Norma transitoria

La scadenza del mandato dell'Esecutivo in carica viene prorogata alla data del 30 Ottobre 2012.

Art. 10 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre normative vigenti in materia.

Con separati protocolli operativi, convenzioni ed atti dirigenziali si definiranno nel dettaglio i rapporti della Provincia di Milano con il CCV-MI, ulteriori profili in ordine all'operatività del volontariato facente parte del CCV-MI nonché i profili organizzativi e di funzionamento degli organi del CCV-MI.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Milano n.14 del 13 marzo 2008.

Il Presidente del Consiglio dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia On. Podestà e i Consiglieri Accame, Achilli, Borg, Brembilla, Calaminici, Casati, Cova, Milone, Musciacchio, Musella, Paoletti, Penati, Perego, Sancino, Tacchini.

E così risultano presenti 30 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la deliberazione con ventidue voti a favore, uno contrario (Consigliere Massimo Gatti) e sette astenuti (Consiglieri Biolchini, Caputo, Cazzola, Ceccarelli, De Marchi, Gandolfi, Mauri).

Il Presidente del Consiglio dà atto del risultato della votazione.

Il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia On. Podestà e i Consiglieri Accame, Achilli, Borg, Brembilla, Calaminici, Caputo, Casati, Cova, Milone, Musciacchio, Musella, Paoletti, Penati, Perego, Sancino e Tacchini.

E così risultano presenti 29 Consiglieri.

Non partecipano al voto i Consiglieri Cazzola e Mauri.

La votazione, con sistema elettronico, dà il risultato di ventidue voti a favore, uno contrario (Consigliere Massimo Gatti) e quattro astenuti (Consiglieri Biolchini, Ceccarelli, De Marchi, Gandolfi).


Il Presidente del Consiglio dà quindi atto che non è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per la proposta di immediata eseguibilità.

Estratto del verbale provvisorio dell'adunanza consiliare in data 10 marzo 2011.

Milano, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Bruno Giorgio DAPEI)

Bruno Dapei



IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso DE STEFANO)

Alfonso De Stefano